



Piazza G. De Fabris 4
C.F./P. Iva 00295870240

COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

www.comune.nove.vi.it

UFFICIO URBANISTICA
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Telefono 0424-597570

Fax generale 0424-828300

Fax Ufficio Tecnico 0424-597575

e-mail: segreteria@comune.nove.vi.it - urbanistica.edilizia@comune.nove.vi.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 del 16.10.2009:

Determinazioni ai sensi dell'art. 9, comma 5) della L.R. 08.07.2009, n. 14: "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" (Piano casa).

IL CONSIGLIO COMUNALE

...

DELIBERA

di approvare l'applicazione della normativa prevista dalla legge regionale n. 14 del 08.07.2009 con le seguenti limitazioni e precisazioni, così come previsto dall'art. 9, comma 5), allo scopo di definire in maniera univoca le modalità di applicazione della medesima per quanto riguarda gli interventi edilizi ammissibili:

a) Edifici a più unità immobiliari

L'ampliamento di edifici composti da più unità immobiliari, come previsto dall'art. 2, comma 4, della L.R. n. 14/2009 è consentito per ciascuna delle singole unità immobiliari a condizione che :

- venga presentata un'istanza edilizia comune da parte di tutti i proprietari, allo scopo di preservarne l'armonia architettonica e formale, e non siano create nuove unità immobiliari;
- non comporti cambio di destinazione d'uso a locali esistenti, tranne nel caso di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 14/2009, e creazione di nuove unità immobiliari;
- le opere da realizzarsi non ledano i diritti degli altri proprietari o creare problemi di tipo strutturale o estetico.

b) Modalità di ampliamento

L'ampliamento da realizzarsi ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14/2009 non dovrà prevedere la creazione di nuove unità immobiliari o cambi d'uso, inoltre deve essere realizzato, come previsto dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. 14/2009, in aderenza rispetto al fabbricato esistente, ivi comprese le pensiline e tettoie per gli impianti solari e fotovoltaici; ove ciò non risulti possibile previa presentazione di adeguata documentazione, che l'amministrazione si riserva comunque di esaminare e/o assentire, comprovante l'impossibilità tecnica da allegarsi alla D.I.A. o richiesta di P.d.C., potrà realizzarsi la costruzione di un corpo edilizio separato a carattere accessorio e pertinenziale.

Si precisa che l'ampliamento separato dal fabbricato principale può avvenire solamente per edifici residenziali e, oltre ad essere giustificato, deve avvenire nel lotto di pertinenza come definito dal P.R.G. e catastalmente.

c) Gli ampliamenti di cui all'art. 3 della L.R. n. 14/2009 potranno essere consentiti unicamente per le Z.T.O. - D3 "Zona a servizi/ricettiva di completamento" tenuto conto della loro specificità, così come individuate dal vigente P.R.G., solo in presenza della contestuale



Piazza G. De Fabris 4
C.F./P. Iva 00295870240

COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

www.comune.nove.vi.it

UFFICIO URBANISTICA
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Telefono 0424-597570
Fax generale 0424-828300
Fax Ufficio Tecnico 0424-597575

e-mail: segreteria@comune.nove.vi.it - urbanistica.edilizia@comune.nove.vi.it

redazione, presentazione e approvazione di un piano di recupero, considerato che deve trattarsi di interventi su edifici esistenti, esteso a tutti i fabbricati ricompresi nell'area con ricomposizione, aggregazione di volumi sparsi al fine di eliminare superfetazioni, volumi sparsi e quant'altro. Il piano di recupero dovrà prevedere tutti gli standards come previsto dal vigente P.R.G., nel caso di impossibilità di reperimento gli stessi potranno essere monetizzati, inoltre la documentazione dovrà essere quella stabilita dall'art. 19 della L.R. n. 11 del 23.04.2004 e s.m.i..

- d) è esclusa l'applicazione della L.R. n. 14 del 08.07.2009, oltre alle esclusioni previste dalla legge medesima, per gli edifici ricadenti all'interno delle fasce di rispetto e per:
- le Z.T.O. definite dagli Art. 29 – “Aree pubbliche – Standard – Vincoli” e Art. 30 – “Parco fluviale del Brenta” (AP) delle N.T.A. del vigente P.R.G., ad esclusione delle aree Vp “aree a verde privato” sulle quali sono ammessi gli interventi di cui all'art. 2 della citata legge regionale;
 - le aree interessate dalla nuova viabilità, strade - marciapiedi - piste ciclabili o ciclopedonali, o all'adeguamento di quella esistente.
- e) è confermata la riduzione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) prevista dall'art. 7, comma 1, della L.R. 14/2009.